



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa per l'esecuzione dei lavori di interventi urgenti per l'esecuzione di opere di impiantistica elettrica, idraulica e di separazione antincendio, anche in materia di pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili scolastici in uso al Comune di Genova ubicati sul territorio cittadino, Municipi I,III,IV,VIII,IX "LOTTO "1", affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO del Repertorio

C.U.P. B36E12001500004 C.I.G. 5627992DE8

L'anno, il giorno del mese di, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso:

TRA il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dottor nato a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione n. del (*inserire provvedimento di affidamento dei lavori*)

E l'Impresa di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in, via C.A.P. codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero rappresentata dal Signor nato a il e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di



COMUNE DI GENOVA

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impresa)

- tale Impresa , compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le Imprese:

..... , come sopra costituita:

con sede in , via

C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero

- tale costituita ai sensi

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio , Notaio in , in data , repertorio n. , Raccolta n. , registrato all'Ufficio di Registro di in data , che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato è allegato all'accordo quadro sottoscritto in data ... rep.... a rogito

PREMESSO

- che in data repertorio n., è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 1 e 4 del codice dei contratti, per la regolamentazione dell'affidamento dei lavori di interventi urgenti per l'esecuzione di opere di impiantistica elettrica, idraulica e di separazione antincendio, anche in materia di pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili scolastici in uso al Comune di Genova ubicati sul territorio cittadino, Municipi I, III, IV, VIII, IX "LOTTO "1" con l'impresa



COMUNE DI GENOVA

- che l'Impresa ha offerto il ribasso percentuale del che opererà sui prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dal Provveditorato Interregionale per le O.O.P.P. per la Lombardia e la Liguria edizione 2014;

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Si conviene e stipula quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto l'esecuzione dei lavori di interventi urgenti per l'esecuzione di opere di impiantistica elettrica, idraulica e di separazione antincendio, anche in materia di pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili scolastici in uso al Comune di Genova ubicati sul territorio cittadino, Municipi I, III, IV, VIII, IX "LOTTO "1" , meglio evidenziati nell'allegato A1, quale parte integrante del presente contratto, all'Impresa , che, avendo sottoscritto in data il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.



COMUNE DI GENOVA

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti e del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni contenute nelle tavole grafiche progettuali e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione n. in data, integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n. in data, che le Parti dichiarano di conoscere, avendone sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti del Settore medesimo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a **EURO 296.000,00** ed è fisso e invariato indipendentemente dalle variazioni di gara, comprensivo di EURO 7.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed EURO 90.000,00 per il costo del personale.

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui i prezzi unitari di cui ai prezziari indicati all'articolo, lettera ...), del Capitolato Speciale



COMUNE DI GENOVA

d'Appalto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in datache qui s'intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 11 comma 9 Codice dei contratti e dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 365 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, avvenuta in data , e pertanto gli stessi dovranno essere ultimati entro il



COMUNE DI GENOVA

Articolo 6. Ammontare della Penale per i ritardi.

1. La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 è stabilita nella misura pari alla percentuale dell'1 (uno) per mille dell'importo del presente contratto corrispondente a EURO 296,00 (duecentonovantasei).

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto in danno dell'appaltatore.

2. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art.7 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell'art.7 del presente contratto, sarà progressivamente recuperata dalla stazione appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.

Articolo 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'Impresa sarà riconosciuta un'anticipazione del dieci per cento dell'importo contrattuale in applicazione dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013 n.98.

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. L'impresaavrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori ogni raggiungimento di un importo di almeno 40.000,00 € , con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000.



COMUNE DI GENOVA

Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:

- l'anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

In tali casi, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, Il R.U.P. procederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato



COMUNE DI GENOVA

direttamente agli Enti Previdenziali e Assistenziali da parte del R.U.P., sostituendosi nell'adempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.

Al termine dei lavori oggetto del presente contratto, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le Parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è B36E12001500004 e il C.I.G. attribuito alla gara é



COMUNE DI GENOVA

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "....." - Agenzia n. - di - Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono nato a il Codice Fiscale

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regola la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ul-



COMUNE DI GENOVA

tima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti.

1. La ritardata corresponsione dell'anticipazione di cui all'art.11 comma 1 del presente contratto obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi secondo l'art. 1282 del Codice Civile.

2. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del D.P.R. 207/2010.

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 9. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



COMUNE DI GENOVA

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

2. L'Impresa, come sopra costituita, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 del presente contratto.

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha depositato presso la stazione appaltante:



COMUNE DI GENOVA

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'articolo ... del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla docu-



COMUNE DI GENOVA

mentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia - numero emessa in data, per l'importo di EURO (.....), ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pari alla metà del% del presente contratto, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata



COMUNE DI GENOVA

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 11-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori, ovvero, pari a Euro 29.600;

2. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa s'impegna a stipulare/ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a EURO 300.000,00 (trecentomila), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di EURO1.000.000,00 (unmilione).

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123.



COMUNE DI GENOVA

Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c), del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 in quanto vigente e applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati progettuali;
- il prezzario del Provveditorato Interregionale Per le O.O.P.P.della Lombardia e della Liguria, anno 2014;
- I piani della sicurezza individuati all'art.10 del presente contratto;
- le norme tecniche del Comune di Genova per le opere edili;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto,



COMUNE DI GENOVA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in data rep. n. a rogito

In particolare s'intendono espressamente richiamati i seguenti articoli dell'accordo quadro:

Articolo 3 – modalità di realizzazione e direzione lavori.

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5. Penali applicabili.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso

Articolo 12. Controversie.

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 15. Subappalto.

Articolo 19. Elezione del domicilio.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.



COMUNE DI GENOVA

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

4. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Dirigente

L'Appaltatore